



Deliberazione della Giunta comunale

N. 10 del 18.01.2011

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIGNOR ADDANTE MICHELE AVVERSO L'ORDINANZA N. 1248/10 CON LA QUALE IL TAR LOMBARDIA HA RESPINTO LA DOMANDA DI SOSPENSIVA PRESENTATA NEL RICORSO RG N. 2381/2010 PROMOSSO PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO N. 81663 DEL 30.9.2010 DI DECADENZA DA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P.

VERBALE

Il 18 gennaio 2011 alle ore 09:30 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Oldrini	Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito	Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato	Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla	Ersilia	Assessore	NO
5	Chittò	Monica	Assessore	NO
6	Di Leva	Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi	Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino	Lucia	Assessore	SI
9	Urro	Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi	Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale reggente Massimo Piamonte.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIGNOR ADDANTE MICHELE AVVERSO L'ORDINANZA N. 1248/10 CON LA QUALE IL TAR LOMBARDIA HA RESPINTO LA DOMANDA DI SOSPENSIVA PRESENTATA NEL RICORSO RG N. 2381/2010 PROMOSSO PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO N. 81663 DEL 30.9.2010 DI DECADENZA DA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di appoarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIGNOR ADDANTE MICHELE AVVERSO L'ORDINANZA N. 1248/10 CON LA QUALE IL TAR LOMBARDIA HA RESPINTO LA DOMANDA DI SOSPENSIVA PRESENTATA NEL RICORSO RG N. 2381/2010 PROMOSSO PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO N. 81663 DEL 30.9.2010 DI DECADENZA DA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P.

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione con tutti i suoi allegati.

Entrano gli Ass. Brambilla e Chittò.

Appello al Consiglio di Stato promosso dal signor Addante Michele avverso l'Ordinanza n. 1248/10 con la quale il Tar Lombardia ha respinto la domanda di sospensiva presentata nel ricorso RG n. 2381/2010 promosso per l'annullamento del provvedimento n. 81663 del 30.9.2010 di decadenza da assegnazione di alloggio e.r.p.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di appello promosso dal signor Addante Michele avanti il Consiglio di Stato per la riforma dell'Ordinanza n. 1248/10 emessa dal Tar Lombardia nel ricorso RG n. 2381/10 con la quale è stata rigettata la domanda cautelare di sospensiva del provvedimento prot. n. 81663 del 30 settembre 2010 emesso dal Direttore del Settore Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti per la decadenza da assegnazione di alloggio e.r.p. ;
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto l'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, già incaricato per il giudizio di merito, e di nominare quale procuratore domiciliatario l'avv. Gabriele Pafundi, con studio in via Giulio Cesare n. 14/D Roma, rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'atto di incarico formale e l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente , previa acquisizione di congruo preventivo;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 354 del 12 ottobre 2010 e n. 365 del 26 ottobre 2010 è stata autorizzata la costituzione nel giudizio (RG 2381/2010) promosso dal signor Addante per l'annullamento del provvedimento n. prot. 81663 del 30 settembre 2010 emesso dal Direttore del Settore Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti a conclusione del procedimento amministrativo di ottemperanza alla Sentenza TAR n. 1903/2010 emanata in un precedente giudizio relativo alla vicenda della decadenza dall'assegnazione di un alloggio e.r.p. disposta in ragione delle attività illecite compiute dall'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Il signor Addante con la proposizione del ricorso suddetto, ha presentato anche domanda per la sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Con Ordinanza n. 1248/2010 depositata il 12 novembre 2010, il TAR Lombardia ha deciso il rigetto della domanda cautelare.

Contro l'Ordinanza di rigetto, il signor Addante ha promosso impugnazione notificando il proprio atto di appello al Consiglio di Stato al legale esterno incaricato della difesa dell'Ente, l'avv. Giovanni Mariotti, che non la propria nota del 12 gennaio u.s. ci segnala l'urgenza di provvedere alla costituzione nel giudizio di appello.

Tutto ciò premesso, considerato che i termine processuali del giudizio di impugnazione dell'ordinanza cautelare sono brevi analogamente al giudizio sulla sospensiva, occorre procedere con la massima urgenza alla costituzione in giudizio di modo da contrastare le domande avversarie ed evitare che il Consiglio di Stato decida una eventuale riforma della ordinanza impugnata.

Alla luce di quanto esposto si propone di costituirsi nel giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato per sostenere le ragioni dell'Amministrazione Comunale già riconosciute in primo grado, proponendo di individuare quale difensore, in ragione della complessità e specificità del giudizio di impugnazione e della necessità di assicurare continuità nella difesa, l'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, L.go Schuster 1, e di nominare quale procuratore domiciliatario l'avv. Gabriele Pafundi, con studio in via Giulio Cesare n. 14/D Roma.

Si rinvia a successive determinazioni dirigenziali l'atto di incarico formale e l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 17.01.2011

IL FUNZIONARIO
(Avv. Stefania Festucci)